

RISPOSTA A QUESITO N. 7

Con riferimento ad alcune domande a riguardo, si comunica che l'Amministrazione, anche alla luce di recenti indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ha titolo a richiedere o a imporre ai soggetti affidatari l'inquadramento del personale sulla base di specifici contratti di lavoro. Tuttavia il Capitolato prevede all'art. 15, che "L'Aggiudicatario si obbliga a impiegare per l'espletamento del servizio personale regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, inquadrato, in relazione alle mansioni svolte, nel relativo livello previsto dal C.C.N.L. di categoria."

Anche a prescindere dagli inquadramenti attuali o pregressi, pertanto, è condizione necessaria che i contratti di riferimento – la cui adozione rientra nell'autonomia imprenditoriale – risultino tali da non determinare livelli retributivi inferiori alle soglie di riferimento previste dall'art. 83 comma 3bis D. Lgs.vo 163/2006.

Laddove, inoltre, in sede di verifica o accertamento condotto dalle autorità preposte in materia di lavoro o da decisioni giudiziali o di altri organi competenti in materia, i contratti adottati risultassero normativamente incompatibili con l'attività oggetto del bando, anche in corso di esecuzione, le prescrizioni del capitolato non potranno che ritenersi violate, con le conseguenze previste.